



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA  
SULLA PRODUZIONE E SUL CONSUMO

TELESCRITTO

Roma,

15 LUG. 1999

15 LUG. 1999

Div. VII  
Prot. n° 4137/7

- Alle Direzioni Compartimentali delle Dogane ed II II
- Agli Uffici Tecnici di Finanza
- Alle Circostrizioni Doganali
- Ai Laboratori Chimici Compartimentali delle Dogane ed II II

OGGETTO: BIODIESEL. Applicazione decreto 22 maggio 1998, n° 219

e, per conoscenza:

- Al Comando Generale Guardia di Finanza - Ufficio Operazioni - ROMA
- Al Servizio Centrale Ispettori Tributarî - Gruppo II - SECIT - ROMA
- Al Servizio Ispettivo Centrale - SIC - SEDE
- Alla Confindustria - Viale dell'Astronomia, ROMA
- Alla Confcommercio - Piazza Belli 2, ROMA
- Alla Federchimica-Assochimica - Via Accademia 33, MILANO
- All'Associazione Nazionale Commercio Chimico - Corso Venezia 47/49, MILANO
- All'Unione Chimica - Via Colonna Antonina 52, ROMA
- All'ENI - Piazzale Mattei 1, ROMA
- All'Unione Petrolifera - Via del Giorgione 129, ROMA
- All'Assocostieri - Via Saba 45, ROMA
- All'Assopetroli - Largo Fiorentini 1, ROMA
- Alla Federpetroli - Via Martelli 5, FIRENZE
- All'Assitol - Piazza di Campitelli 3, ROMA

Sono state prospettate, da parte dell'ASSITOL, Associazione di categoria del settore dell'industria olearia e del biodiesel, talune difficoltà operative in ordine all'applicazione dei paragrafi 3 e 4 dell'art.2 del Regolamento di cui all'oggetto, emanato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e con il Ministro per le Politiche Agricole.

15 LUG. 1999

Com'è noto, il predetto Regolamento, abrogativo dei due decreti in precedenza emanati (DM 31/12/1993 e DM 12/2/1996), ha, tra l'altro, introdotto sostanziali modifiche alle precedenti norme, consentendo la miscelazione del biodiesel anche con l'olio combustibile, sempre con verbalizzazione da parte dell'Ufficio finanziario, e prevedendo inoltre la possibilità di esitare le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel fino al 5% in volume anche attraverso la rete di distribuzione stradale.

Riguardo quest'ultima possibilità, non può non rilevarsi come l'aggiunta di biodiesel al gasolio nella suddetta percentuale massima possa essere considerata alla stregua di una vera e propria additivazione, assimilabile a tutte le altre analoghe operazioni di raffineria che normalmente vengono effettuate nella fase di "blending" per l'ottenimento di prodotti bianchi idonei all'immissione in consumo (benzine e gasoli); si osserva altresì che normalmente, in considerazione dei volumi in gioco, il deposito fiscale presso il quale si effettua la suddetta additivazione coincide con lo stabilimento di produzione di oli minerali e non con quello di produzione del biodiesel, e pertanto la scrivente non può che ribadire, in via preliminare, la sussistenza dell'obbligo, previsto dal comma 4, dell'indicazione, sulla documentazione fiscale e commerciale, dell'espressione "gasolio contenente biodiesel fino ad un massimo del 5 per cento", nel presupposto che lo stoccaggio e la successiva movimentazione del prodotto additivato avvengano, nel complesso della catena distributiva, attraverso strutture "dedicate".

Qualora invece gli operatori intendessero avvalersi, in alcune o in tutte le fasi della predetta catena, della facoltà di usufruire dello stoccaggio promiscuo, ugualmente consentita dallo stesso comma 4, non appare necessaria l'apposizione di una tale dicitura, essendo sufficiente per l'Amministrazione che per il prodotto additivato siano rispettate le caratteristiche qualitative del gasolio previste dalla vigente normativa.

➤ Quanto all'applicazione del comma 3, si conferma che la norma regolamentare prevede, come del resto le precedenti versioni dello stesso comma, la verbalizzazione dell'operazione di miscelazione da parte dell'Ufficio finanziario, quale che sia la proporzione dei componenti.

Tuttavia, qualora dovessero sorgere difficoltà per l'Amministrazione in termini di personale o di strutture, tali da compromettere l'operatività complessiva della raffineria, sarà affidato alla prudente valutazione di codeste Direzioni Compartimentali l'eventuale ricorso, in alternativa, all'autocertificazione della miscelazione da parte dell'operatore, senza la materiale presenza di funzionari dell'ufficio finanziario e sempreché la richiesta della miscelazione stessa

vega avanzata il giorno precedente e la medesima avvenga comunque in orario di apertura dell'ufficio finanziario.

Quanto sopra scaturisce dalla considerazione che, nella maggioranza dei casi concreti, ed escludendo quindi le miscele contenenti più del 5% di biodiesel, la miscelazione in parola costituisce una vera e propria additivazione, nonché dalla responsabilità che assume nei confronti dell'Amministrazione la figura del depositario autorizzato. *06*

E' appena il caso di far presente che, comunque, dovrà essere appurato se il biodiesel oggetto della miscelazione faccia parte o meno del quantitativo esentato dall'accisa, nei limiti delle 125.000 tonnellate annue stabilite dalla normativa. *01*

V/gb

IL DIRETTORE CENTRALE

*W. Defante*